

RAVVEDIMENTO OPEROSO – INFORMATIVA

In caso di mancato pagamento del tributo la sanzione è disciplinata dall'art. 13 del D. Lgs 471/97 il quale testualmente dispone: *“Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorchè non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.”*

E' importante rammentare che con la conversione in Legge del decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 (articolo 10-bis del Dl 124/2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24/12/2019) viene esteso ai tributi locali il ravvedimento lungo oltre l'anno dopo la scadenza, già disponibile per i tributi erariali.

Quindi oltre che con il tradizionale ravvedimento operoso come di seguito illustrato, adesso è possibile effettuare versamenti per imposte dopo un anno dalla scadenza prevista per il pagamento (e fino a due anni) con una sanzione pari al 4,29% (1/7 della sanzione) e dopo due anni con una sanzione del 5% (1/6 della sanzione).

Il cd. “ravvedimento lungo” (uno o due anni oltre la scadenza) è possibile solo se la violazione non sia stata già contestata dagli uffici.

Di seguito viene fornito un prospetto riepilogativo delle possibilità di ravvedimento operoso concesse dalle disposizioni di legge sopra riportate:

Ritardo versamento tributi locali	Sanzione	Riduzione	Sanzione Ridotta
Fino a 14 giorni	15%	Riduzione della sanzione ad 1/15 per ciascun giorno di ritardo	0,1% per ogni giorno di ritardo fino al 14° giorno, per il quale si applica la misura dell'1,4%
Da 15 a 30 giorni	15%	1/10	1,50%
Da 31 a 90 giorni	15%	1/9	1,67%
Dal 91° giorno ed entro un anno dalla violazione	30%	1/8	3,75%
Entro 2 anni dalla violazione	30%	1/7	4,29%
Oltre 2 anni dalla violazione	30%	1/6	5%